ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-4173 del 18/08/2022

Oggetto Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. SOGLIANO

AMBIENTE S.p.A. - Sogliano al Rubicone, Piazza Garibaldi n. 12. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018, allegata alla Delibera di G.R. n. 1125/2018 del 16.07.2018, per la realizzazione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi G4, gestione della discarica G2 e gestione post operativa della discarica G1, site in Sogliano al Rubicone

(FC) - via Ginestreto Morsano 14a.

Proposta n. PDET-AMB-2022-4377 del 18/08/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** – Sogliano al Rubicone, Piazza Garibaldi n. 12. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018, allegata alla Delibera di G.R. n. 1125/2018 del 16.07.2018, per la realizzazione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi G4, gestione della discarica G2 e gestione post operativa della discarica G1, site in **Sogliano al Rubicone (FC) - via Ginestreto Morsano 14a**.

La Dirigente delegata

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che dispone: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Premesso quanto segue:

- con DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018, allegata alla Delibera di G.R. n. 1125 del 16.07.2018, e successive modifiche e integrazioni, è stata rilasciata l'AIA alla ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. per la realizzazione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi G4, gestione della discarica G2 e gestione post operativa della discarica G1, site in Sogliano al Rubicone (FC) via Ginestreto Morsano 14a;
- con DET-AMB-AMB-2022-1453 del 23.03.2022 di modifica non sostanziale dell'AIA suddetta, fra l'altro, si è disposto quanto segue:
 - **1.1.4 Modifiche ai punti emissivi B101 e B102:** si valuta di <u>accogliere</u> la richiesta di dismissione del punto denominato B101 (vecchia caldaia) e di non attivazione del punto denominato B101 (vecchia caldaia) e di non attivazione del punto denominato B102 (nuova caldaia) <u>nel rispetto delle seguenti prescrizioni</u> per traguardare il periodo che intercorre fra la situazione sanzionata e il ripristino della situazione aderente a quanto previsto dalla normativa di settore applicabile:
 - 1. il gestore deve presentare, entro 90 giorni dalla data del presente atto, il progetto di recupero energetico sia di G2 (per il biogas in eccesso) sia di G4 e relativo cronoprogramma per la sua approvazione che dovrà essere realizzato nel minore tempo tecnicamente possibile. Qualora la modifica sia da assoggettare a valutazione di assoggettabilità a VIA tale procedura andrà presentata nel medesimo termine di 90 giorni. Il progetto è da presentare nelle forme della modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, eventualmente ricompresa, se necessario, nella richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003. Qualora sia necessaria la procedura di Valutazione di assoggettabilità allo screening, la modifica non sostanziale, anche se ricompresa nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, andrà presentata nei trenta giorni successivi al ricevimento della determinazione di

screening (o della sua esclusione da parte dell'Autorità competente ai sensi dei commi 9 o 9 bis dell'art. 6 del D.Lgs 152/06;

- in data 16.05.2022 SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. ha presentato alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni istanza di Valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 della LR 4/2018 che recepisce l'art. 6, comma 9 del D. Lgs.152/2006 relativa al progetto di "Recupero energetico da biogas nella discarica di G4" mediante un nuovo cogeneratore di potenza pari a 999 KW;
- con nota ricevuta in data 17.05.2022, acquisita al PG n. 81786 del 17.05.0022, il Gestore comunicava il progetto di modifica relativo al recupero del biogas proveniente da G2 destinato al motore di cogenerazione di cui al punto di emissione G2-4 per la produzione di energia elettrica da destinare all'autoconsumo ritenendo che non necessitasse di essere sottoposto alla procedura di modifica non sostanziale di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06;
- con nota PG n. 95975 del 09.06.2022, Arpae-SAC ha comunicato al Gestore di ritenere che il progetto proposto necessitasse di aggiornamento di AIA al fine di introdurre il monitoraggio dell'energia prodotta per l'autoconsumo nel Piano di Monitoraggio e Controllo e, pertanto, dato l'avvicinarsi della scadenza del termine di cui alla suddetta prescrizione, con DET-AMB-2022-3193 del 23.06.2022, ha prorogato d'ufficio al 15.07.2022 il termine di cui alla prescrizione 1.1.4-1, per il caricamento nel portale IPPC della modifica relativa al recupero del biogas proveniente da G2;
- con nota del 09.06.2022, prot. reg. 0543961 del 10.06.2022, la Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. 152/06, ha comunicato a SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. che le opere proposte per il recupero del biogas di G4 non necessitano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

Vista la documentazione pervenuta in data 24.06.2022, con cui **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** ha presentato attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, acquisita al PG n. 105179 del 24.06.2022, avente ad oggetto la presentazione del progetto di recupero del biogas proveniente da G2 e la richiesta di proroga del termine previsto dal punto 1.1.4-1 della DET-AMB-2022-3193 del 23.06.2022 per la presentazione del progetto di recupero del biogas da G4 rientrante nel campo di applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, al fine di acquisire da E-distribuzione la documentazione autorizzativa per le opere di connessione necessaria;

Dato atto che la modifica non sostanziale relativa al recupero del biogas da G2 consiste sinteticamente nell'utilizzare i motori che sottendono al punto di emissione G2-4 (motore n. 8 da 1046 kW e motore n. 1 di riserva da 488 kW) per la produzione di energia da destinare all'autoconsumo. Il motore n. 1 di riserva viene utilizzato solo qualora il motore n. 8 non sia disponibile o il quantitativo di biogas non sia sufficiente a garantire il minimo tecnico del motore n. 8. A tal fine la ditta provvederà ad installare un auto-trasformatore e dei contatori di energia nelle cabine di distribuzione per la verifica della ripartizione dell'energia prodotta ed autoconsumata e ad effettuare la modifica dell'assetto della rete interna di distribuzione, senza che l'intervento necessiti di titoli abilitativi;

Vista la nota PG n. 107848 del 29.06.2022, con cui la scrivente Agenzia informa gli Enti in merito alla presentazione della modifica non sostanziale in oggetto, chiedendo di esprimere eventuale parere o richiesta di integrazioni entro il 20.07.2022, data oltre la quale il parere dovrà intendersi favorevolmente acquisito senza prescrizioni all'approvazione della modifica non sostanziale proposta dalla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**;

Dato atto che da parte degli Enti, nei tempi indicati, e comunque ad oggi, non è pervenuta alcuna comunicazione in merito e che pertanto il parere si intende favorevolmente acquisito senza prescrizioni;

Vista la nota PG n. 107853 del 29.06.2022, con cui Arpae-SAC chiede ad Arpae - Servizio Territoriale di esprimere il parere istruttorio di competenza;

Acquisita, al PG n. 133009 del 10.08.2022, la relazione tecnica istruttoria con la quale Arpae – Servizio Territoriale esprime il seguente parere in ordine alla modifica non sostanziale:

"... questo Servizio Territoriale esprime parere **favorevole** per quanto di competenza segnalando la necessità di modificare l'Atto di AIA come sotto indicato.

Si precisa che relativamente alla Sezione C dell'atto di AIA DET-AMB 3257 del 26/07/2018 non viene proposto alcun aggiornamento attendendo che il Gestore individui sia per G2 sia per G4 un assetto impiantistico definitivo del recupero del biogas.

- Dopo la prescrizione n. 135 deve essere inserita la sotto indicata prescrizione n. 135 a):
 135 a) Il Gestore deve comunicare l'avvio del motore 8 che sottende al punto emissivo G2-4.
- 2. Al paragrafo D.3.3 "Attività di sorveglianza PMeC" dopo il punto 7.2 devono essere aggiunte le seguenti righe:

7.3 Produzione energia elettrica	di	Annuale	- quantitativo energia prodotta da G2-5 e G2-6	PGO - PGPO
			- quantitativo energia prodotta dal motore G2-4 suddivisa tra autoconsumata e messa in rete	Monitoraggio di sito specifico
7.4 Produzione biogas	di	annuale	 quantitativo di biogas bruciato in torcia suddiviso tra G1-G2-G4 quantitativo di biogas prodotto suddiviso tra G1-G2-G4 	PGO - PGPO Prescrizioni atto Monitoraggio di sito specifico

Infine in merito alla richiesta di proroga del termine previsto dal punto 1.1.4-1 di cui alla DET-AMB 1453 del 23/03/2022 al fine di acquisire da E-distribuzione la documentazione necessaria per la presentazione del progetto di recupero del biogas da G4 rientrante nel campo di applicazione dell'art. 12 del D.Lgs.387/03, considerato che per le vie brevi il Gestore ha informato l'Autorità Competente circa un ulteriore possibile cambiamente di tale progetto, si rimanda ad Arpae SAC le valutazioni in merito."

Vista la nota PG n. 135375 del 16.08.2022, con cui Arpae SAC, tra l'altro, ha ritenuto opportuno fissare il **31.10.2022** come data ultima per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. n. 387/03, comprensiva della modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies per il recupero del biogas di G4 in ottemperanza al punto 1 del § 1.4.4 della DET-AMB-2022-1453 del 23.03.2022;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere la comunicazione di modifica non sostanziale proposta dal Gestore nel rispetto delle prescrizioni disposte dal Servizio Territoriale di questa Agenzia e prorogando al 31.10.2022

il termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. n. 387/03, comprensiva della modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies per il recupero del biogas di G4 in ottemperanza al punto 1 del § 1.4.4 della DET-AMB 1453 del 23.03.2022;

Dato atto che la modifica proposta attiene alla gestione dell'installazione, non modifica le emissioni autorizzate e non richiede la realizzazione di strutture, e che pertanto non è soggetta alla valutazione di assoggettabilità a VIA;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, la comunicazione esaminata è ricompresa nella fattispecie delle modifiche non sostanziali che richiedono l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Evidenziato altresì che la modifica in oggetto non comporta variazioni nel quantitativo di rifiuti assoggettabili a garanzie finanziarie, e che pertanto non si rende necessario aggiornare le medesime garanzie finanziarie già prestate ai sensi della D.G.R. 1991/03 con la modifica apportata all'AIA;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a € 250,00;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016, la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota del 31.12.2021 assunta al PG/2021/201008 e s.m.i., con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01.01.2022;
- la nota del 07.07.2022 assunta al PG/2022/112476 che prolunga le deleghe assegnate alla Dott.ssa Tamara Mordenti fino al 31.08.2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche

potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica di AIA nei confronti della ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**;

Dato atto che la responsabile del procedimento in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta della responsabile di procedimento;

DETERMINA

- 1. <u>di accogliere</u>, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la comunicazione acquisita al P.G. n. 105179 del 24.06.2022, relativa alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018, allegata alla D.G.R. n. 1125/2018 del 16.07.2018, e s.m.i., per la gestione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi G4, gestione della discarica G2 e gestione post operativa della discarica G1, site in Sogliano al Rubicone (FC) via Ginestreto Morsano 14a, di titolarità della ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A., come di seguito riportato:
 - 1.1. Dopo la prescrizione n. 135 viene inserita la sotto indicata prescrizione n. 135 a):
 - 135a) Il Gestore deve comunicare l'avvio del motore 8 che sottende al punto emissivo G2-4;
 - 1.2. Al paragrafo D.3.2 "Attività di sorveglianza PMeC" Tabella 22, punto 7 "Controllo emissioni impianto di produzione energia elettrica" dopo la riga 7.2, eliminata con DET-AMB-2022-1453 del 23/03/22, vengono inserite le seguenti righe:

7.3 Produzione di energia elettrica	annuale	- quantitativo energia prodotta da G2-5 e G2-6	PGO - PGPO
		- quantitativo energia prodotta dal motore G2-4 suddivisa tra autoconsumata e messa in rete	Monitoraggio di sito specifico
7.4 Produzione di biogas	annuale	 quantitativo di biogas bruciato in torcia suddiviso tra G1-G2-G4 quantitativo di biogas prodotto suddiviso tra G1-G2-G4 	PGO - PGPO Prescrizioni atto Monitoraggio di sito specifico

- 2. **di stabilire** che il termine previsto dal punto 1 del § 1.4.4 della DET-AMB-2022-1453 del 23.03.2022 per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. n. 387/03, comprensiva della modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies per il recupero del biogas di G4 è prorogato al **31.10.2022**;
- 3. <u>di precisare</u> che l'aggiornamento della Sezione C dell'atto di AIA DET-AMB 3257 del 26.07.2018 e s.m.i. verrà effettuato successivamente alla presentazione della suddetta richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, in attesa che il Gestore individui sia per G2 sia per G4 un assetto impiantistico definitivo del recupero del biogas;

- 4. <u>di precisare</u> che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
- 5. <u>di precisare</u> che il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- 6. <u>di considerare</u> il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018, allegata alla D.G.R. n. 1125/2018 del 16.07.2018, e successive modifiche e integrazioni, di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- 7. <u>di pubblicare</u> integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
- 8. <u>di dare atto</u> che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 9. di fare salvi i diritti di terzi;
- 10. <u>di fare salvo</u> quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 11. <u>di precisare</u> che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 12. <u>di inviare copia</u> del presente atto alla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** e, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza, al Comune di Sogliano al Rubicone, all'Azienda USL territorialmente competente e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae.

Per la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

> La Dirigente delegata Dott.ssa Tamara Mordenti* documento firmato digitalmente

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.